



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. 14.84.1/2019

*Allegati:* 2

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
(va@pec.mite.gov.it)  
[ID\_VIP: 8144]

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 8144]  
(ctva@pec.minambiente.it)

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare  
Adriatico Meridionale  
(protocollo@pec.adspmam.it)

*Oggetto:*

[ID\_VIP: 8144] **BARLETTA: Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta.**

Procedura riferita al D. Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19).

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico Meridionale.

Osservazioni del MiC ai sensi dell'art. 19, co. 4 e 8 del D. lgs. 152/2006.

*e. p. o.*

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio  
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – Tutela del patrimonio  
storico, artistico e architettonico della DG ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Nazionale  
per il patrimonio culturale subacqueo  
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006), presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con nota prot. n. 8642 dell'1/03/2022, da parte del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 56459 del 06/05/2022, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 18505 del 17/05/2021, ha comunicato quanto segue:

*«In riferimento al progetto in argomento, **si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con nota prot. n. 8642 dell'1/03/2022 (allegato 1) ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006, per l'intervento "Lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta".*

*Il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 56459 del 06/05/2022 (allegato 2), dopo aver invitato il proponente a voler perfezionare l'istanza con la documentazione prevista dalle specifiche tecniche con precedente nota del 18/03/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.*

*Si deve evidenziare **a codesta Soprintendenza ABAP** che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il Proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:*

*<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8463/12486>*

*L'intervento proposto riguarda il porto di Barletta ed è finalizzato a:*

- ridurre l'insabbiamento del bacino ed eliminare la formazione di una barra all'imboccatura stessa;
- garantire la sicurezza della navigazione alla bocca;
- assicurare condizioni di sicurezza delle navi all'ormeggio.

*Dallo Studio preliminare ambientale si rileva che gli interventi previsti nella proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale del porto nel dettaglio sono:*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



1. allungamento del Molo di Tramontana di ulteriori 124 m, oltre ai 680 m già previsti dal PRP del 1977, per complessivi 805 m;
2. prolungamento del Molo di Levante di circa 140 m (non previsto dal PRP del 1977);
3. la zona retroportuale da scavare fino a 9.50 m rispetto al l.m.m. viene leggermente estesa, verso la nuova imboccatura e verso il Molo di Levante, al fine di rendere più sicura la navigazione all'interno del porto in condizioni meteo marine sfavorevoli;
4. eliminazione del moletto a martello previsto, ma non realizzato, sul Molo di Levante; ciò in quanto esso non sarebbe coerente con il previsto ampliamento dell'area da dragare, né sarebbe funzionale alla luce della nuova configurazione dell'imboccatura.

Tra gli elaborati progettuali si rileva che è presente il documento "Verifica preventiva del rischio archeologico".

Si evidenzia, quindi, a **codeste Soprintendenze** che gli interventi previsti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, come sopra dettagliati, sono soggetti alle disposizioni previste dal comma 1-septies dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 4, comma 1-septies del D.L. n. 12/2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come chiarito anche dalla Circolare di questa Direzione generale ABAP n. 10/2022.

Pertanto, come anche indicato nella Relazione paesaggistica, nonché nello Studio Preliminare Ambientale, le opere previste con la presente istanza sono da considerarsi esenti dall'applicazione del vincolo ex lege, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D. lgs. 42/2004, per l'esistenza delle condizioni indicate nel parere dell'Ufficio legislativo del MiC (prot. n. 4443 del 16/02/2022), allegato alla suddetta Circolare n. 10/2022.

All'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale Adriatico** si rappresenta, comunque, che qualora gli interventi dovessero interessare lo specchio d'acqua adiacente alla costa vincolata con DM 30/12/1974 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il Castello Angioino, in comune di Barletta" le esenzioni previste dall'art. 142, co. 2 del D. lgs. 42/2004, non sono applicabili in virtù dell'art. 142, co. 4 del medesimo decreto legislativo e la relativa costa è sottoposta alle disposizioni contenute nella Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso, PAE 0003 del PPTR.



Area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004, DM 30/12/1974 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il Castello Angioino, in comune di Barletta".



Per quanto sopra, si chiede a **codesta Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** di trasmettere direttamente al Ministero della transizione ecologia – Direzione generale Direzione generale valutazioni ambientali, entro **20 giorni** dalla presente nota, le proprie osservazioni in merito all'intervento in questione, coordinandosi con la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Nelle osservazioni, dovrà quindi indicare se il progetto proposto produce potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tanto da dover essere assoggettato a VIA. Tali osservazioni dovranno essere opportunamente argomentate e motivate e quindi, trasmesse anche alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo, la quale, provvederà anch'essa a inviare direttamente al Ministero della transizione ecologica le proprie osservazioni.

Qualora codeste **Soprintendenze in indirizzo** ritengano che il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA potrà, ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi da proporre al Ministero della transizione ecologica.

Entrambe codeste Soprintendenze terranno informata questa Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V) (...)».

**Considerato** che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale** con nota prot. n. 17222 del 24/05/2022, ha comunicato quanto segue:

«Nel prendere atto della comunicazione del Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio di cui in riferimento è fatto altresì presente quanto segue.

La proposta progettuale inerente la procedura in oggetto, non attua tutte le azioni previste dall'Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore portuale di Barletta (come elencate nei punti da 1 a 4 della nota che pure qui si allega per pronta consultazione), ma è limitato al solo prolungamento dei moli foranei; opere queste ritenute necessarie ed urgenti al fine di dare maggiore protezione e conservazione del bacino portuale, ed incrementare la sicurezza alla navigazione.

Esse, dunque, riguardano esclusivamente il prolungamento del Molo di Tramontana dalla progressiva 320 mt sino alla progressiva 805 mt, oltre al rigiro di testata e il prolungamento del Molo di Levante di 140 mt, oltre al rigiro di testata, non prevedendo, oltretutto, alcuna attività di escavo.

Ferma ogni disponibilità a chiarimenti e/o integrazioni dovessero ulteriormente necessitare».

**Considerato** che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 6123 del 01/06/2021 (Allegato 1), ha trasmesso alla Direzione generale ABAP le proprie osservazioni in merito al progetto di cui trattasi ritenendo che “l'intervento possa non essere assoggettato a VIA”;

**considerato** che la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** con nota prot. n. 4193 del 07/06/2021 (Allegato 2), ha trasmesso alla Direzione generale ABAP le proprie osservazioni in merito al progetto di cui trattasi comunicando di ritenere necessario che l'intervento proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale, per le carenze della documentazione relative agli aspetti dell'archeologia subacquea;

**considerato** che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, di questa Direzione generale ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 25752 dell'8/07/2022, comunicando quanto segue:

«Si fa seguito alla nota prot. 0018505 del 17.05.2022 di codesto Servizio, nonché alle note prot. 0006123 del 01.06.2022 e 0004193 del 06.06.2022 e con le quali, rispettivamente, la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito “Soprintendenza ABAP” e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio



Culturale Subacqueo (di seguito "Soprintendenza Nazionale") hanno trasmesso il proprio motivato parere. Esaminata la documentazione di progetto, con particolare riferimento all'elaborato "EL\_3\_Verifica-preventiva-del-rischio-archeologico";

Considerato quanto comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP;

Considerato che le criticità rilevate dalla Soprintendenza Nazionale si riferiscono esclusivamente a problematiche relative alla possibile presenza di manufatti o depositi archeologici presenti sui fondali interessati dai dragaggi,

lo scrivente Servizio ritiene non necessaria la sottoposizione del progetto in esame alla procedura di VIA, a condizione che venga effettuata la Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 8 ss. del D.Lgs. 52/2016.

A tal fine è necessario che la competente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si attivi, già in questa fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con la Soprintendenza ABAP e con la Soprintendenza Nazionale. All'interno di tale accordo potranno essere definite le specifiche analisi e indagini da realizzare, nonché le precauzioni da adottare in caso di rinvenimenti archeologici».

**Ritenuto** che lo Studio preliminare ambientale, insieme alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006, abbia fornito le necessarie descrizioni per comprendere i potenziali impatti significativi negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fatto salvo quanto richiesto dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 08/07/2022 sopra riportato;

**visto** l'art. 4, co. 1-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), che stabilisce che "Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

**considerato** che le opere proposte sono conformi al PRP approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 173 del 04/02/1978;

**considerato** che sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con il parere prot. n. 4443 del 16/02/2022 e della Circolare n. 10 del 08/03/2022 della Direzione generale ABAP gli interventi previsti con il progetto di cui trattasi sono esenti dall'applicazione del vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D. lgs. 42/2004.

**considerato** che comunque il Proponente ha presentato la Relazione paesaggistica quale strumento di "valutazione qualitativa/quantitativa (e non prescrittiva) del possibile impatto delle opere in progetto sulla componente paesaggio..." e che, a conclusione dell'analisi condotta per la valutazione dell'impatto visivo delle opere da realizzare, il Proponente dichiara che "è stato dimostrato che il possibile/probabile impatto visivo dell'intervento, valutato il contesto paesaggistico di area vasta in cui è inserito (fortemente antropizzato ed infrastrutturato) e data la tipologia di intervento, è da considerarsi moderato, ovvero la realizzazione dell'intervento influirà relativamente sulle condizioni sulle condizioni visuali e paesaggistiche attuali del contesto".

**considerato** che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con le osservazioni rese, non ha ritenuto di evidenziare eventuali potenziali impatti

5



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/07/2022



paesaggistici negativi delle opere da realizzare;

**considerato** che per gli aspetti archeologici la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha evidenziato alcune carenze nella documentazione presentata, tanto da richiedere la sottoposizione a VIA del progetto presentato;

**considerato** che il Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP ha ritenuto che le criticità evidenziate dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo potessero essere superate con l'ottemperanza da parte del Proponente delle condizioni ambientali indicate nel contributo istruttorio reso;

**ritenuto** di condividere le valutazioni del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

**considerate** le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio subacqueo con i parerei endoprocedimentali sopra richiamati;

**considerato** il contributo istruttorio espresso dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

**esaminato** lo Studio Preliminare Ambientale e la Relazione Paesaggistica presentati dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**vista** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole



alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**visto** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

**visto** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;  
**vista** la Delega del Direttore Generale ABAP prot. n. 24314 del 28/06/2022 al Dirigente del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale.

**considerate** l'indifferibilità e l'urgenza inerente l'espressione del presente parere tecnico istruttorio al fine di rispettare i termini procedurali perentori stabiliti dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza di questo Ministero; viste le osservazioni endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; considerato il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP; ritiene di non dover chiedere al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura di VIA, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/07/2022

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che **l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale** prima dell'avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve rispettare la seguente condizione ambientale:

1. Dovrà effettuare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 8 ss. del D.lgs. 52/2016. Pertanto il Proponente dovrà prendere immediati contatti con la competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e con la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo al fine di perfezionare l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D.lgs. 50/2016, all'interno del quale potranno essere definite le specifiche analisi e indagini da realizzare, nonché le precauzioni da adottare in caso di rinvenimenti archeologici.


Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti  
(tel. 06/6723.4566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



per IL DIRETTORE GENERALE\*  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA  
(\*rif. Delega prot. n. 24314 del 28/06/2022)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)